

XIV.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

SOMMARIO — *Congedi* — *Sunto di petizione* — *Giuramento dei Senatori Farina, Piedimonte, Pietracatella e Polsinelli* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura ed alla libertà provvisoria degli imputati* — *Osservazioni del Senatore De Filippo al n. 2 dell'articolo 206* — *Considerazioni ed emendamento proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia, cui risponde il Senatore Errante* — *Considerazioni del Senatore Vigliani a favore della proposta del Ministro* — *Osservazioni del Ministro, cui risponde il Senatore Errante* — *Approvazione del secondo capoverso dell'articolo 206* — *Emendamento proposto dal Senatore Vigliani al terzo capoverso dell'articolo 206, accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministro* — *Approvazione del terzo capoverso, dell'intero articolo 206 e del 207* — *Modificazione proposta dall'Ufficio Centrale all'articolo 208, sviluppata dal Relatore e accettata dal Ministro* — *Approvazione dell'articolo 208* — *Osservazioni del Ministro sul secondo alinea dell'articolo 209, cui risponde il Relatore* — *Approvazione degli articoli 209 e 210* — *Aggiunta dell'Ufficio Centrale all'articolo 213, accettata dal Ministro* — *Modificazione proposta dal Senatore Conforti, oppugnata dal Relatore e dal Ministro* — *Approvazione dell'art. 213, dei successivi 214, 253 e 521 (del Codice di procedura penale), dell'intero articolo 1 e dei successivi articoli fino al 4, ultimo del progetto* — *Discorso del Senatore Cannizzaro e dichiarazioni del Ministro* — *Dichiarazioni del Senatore Vigliani* — *Parole dei Senatori Conforti e Vigliani e del Ministro* — *Votazione a squittinio segreto del progetto di legge testè votato* — *Approvazione dei due seguenti progetti di legge: Proroga del termine fissato colla legge 14 giugno 1874 per la conversione della pensione di riassoldamento, e Leva militare sui giovani nati nell'anno 1856* — *Votazione a squittinio segreto di questi due progetti di legge* — *Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e della Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo: il Senatore Chiava-

rina di un mese, il Senatore Cialdini di giorni 20, il Senatore Monaco Lavalletta di giorni 10 per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizione:

N. 12. I sindacati degli agenti di cambio di Terino, Milano, Venezia, Genova, Messina, Firenze e Roma, fanno istanza al Senato perchè venga in qualche parte modificato il progetto di legge relativo alla tassa d'ibello sui contratti di Borsa.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1876

Giuramento dei Senatori**Farina, Piedimonte, Pietracatella e Polsinelli.**

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato alcuni dei nuovi Senatori i cui titoli furono già convalidati, prego gli onorevoli Senatori Gallotti e Sprovieri a volere introdurre nell'aula il Senatore Farina per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula, il Senatore Farina presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Senatore Farina del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Dentice e Caracciolo a volere introdurre nell'aula il Senatore Piedimonte per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula, l'onorevole Piedimonte presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Senatore Piedimonte del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Gallotti e Ferrari ad introdurre nell'aula il Senatore Pietracatella per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula l'onorevole Pietracatella presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Senatore Pietracatella del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Prego gli onorevoli Senatori Chiesi e Conforti ad introdurre nell'aula il Senatore Polsinelli, per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula l'onorevole Polsinelli presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Senatore Polsinelli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge:

Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il se-

guito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati. »

Ieri si votò da ultimo il primo capoverso dell'articolo 206. Ora la discussione cade sul secondo, di cui darò lettura.

« Le persone colte nell'atto di commettere un crimine; »

L'Ufficio Centrale propone a questo capoverso la seguente modificazione: « Le persone colte in flagrante crimine. »

Interrogo l'onorevole Ministro se accetta la proposta dell'Ufficio Centrale.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Rel.* Al N. 2 di quest'articolo l'Ufficio Centrale ha fatto un emendamento riproducendo le parole che erano nel primitivo progetto di legge presentato dal Ministro Guardasigilli. Prima che l'Ufficio Centrale possa per mezzo del Relatore spiegare le ragioni che lo spinsero a proporre quest'emendamento, desidererebbe conoscere se il signor Ministro Guardasigilli lo accetta, sia interamente, sia per una parte, onde potersi regolare, poichè su questo punto è sorta una divergenza fra gli stessi componenti l'Ufficio Centrale.

Che però, se dovesse dichiarare fin d'ora il suo parere, sarebbe quello di persistere nell'emendamento già da esso presentato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'Ufficio Centrale propone di sostituire all'attuale lezione del n. 2 dell'articolo 206 l'antica formola che leggevasi nel primitivo progetto di legge del Ministero, cioè che debba assolutamente negarsi, e sempre, la libertà provvisoria a tutti gli arrestati *in flagrante crimine*.

L'unico motivo, che induce l'Ufficio Centrale a proporre questa variante, trovasi lucidamente esposto nella sua Relazione. In essa si censura la locuzione attuale del progetto approvato dalla Camera elettiva, che è questa: *Le persone colte nell'atto di commettere un crimine*. Ora, così ragiona la Relazione dell'Ufficio Centrale: « Ciò significa che il crimine non

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1876

è stato ancora commesso; significa tutto al più un principio di esecuzione, un tentativo. Ebbene, secondo l'articolo, un imputato che venga arrestato nell'atto che commette un crimine, non può nel corso del procedimento godere della libertà provvisoria, e intanto quegli che è stato arrestato immediatamente dopo averlo commesso, dovrebbe aver diritto a questa libertà. E perchè? Quale è la differenza tra l'uno e l'altro caso, e quale è il principio che consiglierebbe un diverso trattamento? Noi non ne sapremmo trovare alcuno, e nemmeno quando si trattasse di un omicida che tenga ancora in mano il coltello fumante di sangue; e che, inseguito dalla forza pubblica, fosse da questa arrestato...»

Ora, non posso che far plauso alla sostanza di queste considerazioni dell'Ufficio Centrale, in quanto mi associo pienamente al desiderio di comprendere nell'eccezione non solo gli imputati di crimine tentato o mancato, ma ancora, e tanto più, coloro che sono colpevoli di crimine già commesso, e che immediatamente dopo la consumazione, perseguitati dagli offesi, o inseguiti dal pubblico clamore, vengano dalla forza pubblica arrestati. Sono in ciò pienamente d'accordo coll'Ufficio Centrale.

Ma se io divido pienamente la sua opinione circa le osservazioni ed i dubbi intorno all'esattezza della formula censurata, la quale in verità potrebbe lasciar luogo a qualche incertezza; temo altrettanto delle conseguenze in un altro senso opposto che per avventura potrebbero derivare dalla formola che si vorrebbe sostituire: *le persone colte in flagrante crimine*.

In vero, Signori, nel linguaggio comune la flagranza è propriamente la sorpresa nell'atto della esecuzione o della consumazione di un fatto criminoso, o allora che immediatamente il crimine è stato commesso. Però queste parole hanno ne' nostri Codici un significato, direi così, legale e tecnico, che ad esse è stato da una testuale disposizione di legge attribuito.

Piacemi rammentare i termini, in cui è scritto l'articolo 47. del Codice di procedura penale.

«È flagrante reato il crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

«Sono reputati flagrante reato il caso in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore; ed il caso in cui

sia stato sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte ed altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi casi ciò sia in tempo prossimo al reato.»

Qual'è il significato di quest'ultima frase *in tempo prossimo al reato*? È evidente quanto vi sia di relativo, d'incerto, ed aggiungerò di arbitrario nella interpretazione di queste parole.

Ne abbiamo una testimonianza incontrastabile nella storia di ciò che accadde nel Consiglio di Stato francese, dove queste parole furono inventate ed introdotte nel testo del Codice d'istruzione criminale. Allora il consigliere di Stato Beugnot si esprime ne' seguenti termini: «Queste parole *in un tempo vicino al delitto*, sono troppo vaghe, perchè possono significare alcune ore, alcuni giorni, alcuni mesi, e quindi le carte trovate presso una persona possono far presumere che sia colpevole; ma questa circostanza non può costituirlo in flagrante delitto.» Ed il Berlier ed il Treilhard proposero una variante, cioè di scrivere: *che fosse sorpreso nelle 24 ore*.

Ma il Defernont replicava, che se il delitto cessa di essere flagrante dopo 24 ore, questa disposizione si troverebbe troppo ristretta, perchè accade che spesso dei delinquenti sono sorpresi con effetti rubati, molto lungi dal luogo del delitto, e molto tempo anche dopo che è stato commesso.

Il Beugnot rispose che questi imputati non potrebbero dirsi sorpresi in flagrante delitto, perchè non si può dire che il delitto fu commesso attualmente, o che lo è stato or ora. È un caso di eccezione; non bisogna dunque estenderlo; ciò che si farebbe impiegando la espressione vaga di *tempo prossimo*. Il Treilhard ed il Cambasérès vollero che ad ogni modo questa espressione fosse conservata. E nel nostro Codice di procedura criminale, per significare che si trattava non di una flagranza vera e propria, il legislatore ha soggiunto: «Sono reputati casi di flagrante delitto ecc.»; locchè significa che il legislatore ha fatto col suo precetto un'assimilazione tra la vera flagranza e ciò che alcune legislazioni chiamano *quasi flagranza*.

Ora, Signori, bastano questi ricordi perchè agevolmente voi riconosciate quali sarebbero i pericoli di surrogare la formola: «*per persone colte in flagrante crimine*». Sarebbero com-

prese in questa formola non solo le persone che avessero consumato il crimine, non solo le persone raffigurate (secondo le identiche parole usate dall'Ufficio Centrale) dall'omicida che col coltello fumante di sangue si trova inseguito o dai congiunti dell'offeso o dal pubblico clamore; ma vi si comprenderebbe altresì di necessità una buona parte degli ordinari imputati di crimine, dappoichè, quando in una visita domiciliare fatta dopo 10 o 20 giorni dal reato, siasi trovato presso di loro un'arma, un istrumento, una carta, un oggetto qualunque che valga a farli presumere colpevoli di crimini, tanto basterebbe perchè potessero qualificarsi sorpresi in *flagrante crimine* e quindi la libertà provvisoria a costoro dovesse di regola essere negata.

Laonde, io pregherei l'Ufficio Centrale di considerare se non sia conveniente abbandonare la prima formola per la giusta censura che esso ne ha fatto e alla quale io mi sono associato, ma di evitare benanche la seconda come pericolosa e suscettiva di un'estensione viziosa in senso contrario.

Proporrei una formola la quale esattamente spieghi quel concetto che l'Ufficio Centrale ha delineato nella sua Relazione.

Sarebbe questa la formola seguente: « Non possono in nessun caso esserè posti in libertà provvisoria » (Il numero 1 è stato ieri votato) « 2. Le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine » (Questa è la formola attuale del progetto), ma io aggiungerei: « o immediatamente dopo, o mentre erano inseguiti dalle parti offese, o dal pubblico clamore. » In questo modo noi introdurremmo nelle eccezioni non tutto l'articolo 47 del Codice di procedura penale ma una sua gran parte, cioè tutto quello che senza alcuno inconveniente vi si può introdurre.

Dunque non solo gli arrestati in *flagrante* di crimine tentato o mancato ma anche quelli che l'abbiano consumato, indubbiamente sarebbero compresi in queste eccezioni. Non basta: vi sarebbero anche quelli che sieno arrestati immediatamente dopo la consumazione del reato, ed altresì, giusta l'espressione della seconda parte dell'articolo 47, quegli imputati che siano arrestati mentre vengono inseguiti dalla parte offesa o dal pubblico clamore. Rimarrebbero solamente esclusi da queste eccezioni gli

individui i quali non sono stati arrestati sul fatto, non sono stati arrestati immediatamente dopo, ma *in tempo prossimo al reato*, frase (come io osservava) vaga ed elastica, perchè sorpresi con oggetti o documenti, i quali potranno benissimo fornire una prova estrinseca, che, valutata dal giudice competente, possa dimostrarli colpevoli e farli condannare come tali, ma, come si osservava già nel Consiglio di Stato francese, non basteranno al certo a costituirli in vera *flagrante di crimine*.

Pertanto, se l'intenzione altamente commendevole dell'Ufficio Centrale era quella di comprendere nelle eccezioni tutti coloro dei quali abbiamo parlato, e non di aggiungere ad essi anche quelli che non sono realmente colti in stato di *flagrante*, nè immediatamente dopo, io spero che lo stesso Ufficio Centrale farà buon viso alla mia proposta o vorrà sostituirla con altra di analogo valore.

Io desidero solo che non si faccia un'eccezione che per avventura sia eguale o più larga ancora della regola; imperocchè, se tutte le volte che in un processo si rinvenga un documento, un oggetto, un corpo di reato il quale in qualunque modo sia stato trovato presso l'imputato e che valga come un indizio, come una presunzione a suo danno, altrettante volte la libertà provvisoria dovesse essere negata, vorrà il Senato considerare che questa novità non solo non farebbe progredire la legislazione nel senso di una maggiore larghezza di potestà nel magistrato a concedere la libertà provvisoria, ma invece priverebbe il giudice di una parte di quella potestà che oggi esercita in un gran numero di casi i quali verrebbero a cadere sotto questa eccezione, facendosi così indietro lo stato attuale della nostra legislazione.

Se l'Ufficio Centrale si compiacerà di accogliere la mia proposta, o di modificarla in guisa che non perda il suo essenziale concetto, potrebbe essere posta ai voti una formola concordata tra l'Ufficio Centrale e il Ministero.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. L'Ufficio Centrale intendeva sostituire le parole: *colte in flagrante crimine*, alle parole: *Le persone colte nell'atto di commettere un crimine*, per le ragioni che

già sono state chiaramente esposte dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

Però l'onorevole Ministro Guardasigilli, se da una parte ammette l'idea, vorrebbe dall'altra ridurla in parte, e se ne riferisce all'articolo 47 del Codice di procedura penale, così concepito:

« È flagrante reato il crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso.

» Sono riputati flagrante reato il caso in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, strumenti, carte od altri oggetti valevoli a farnelo presumere autore o complice, purchè in questi casi ciò sia in tempo prossimo al reato. »

L'onorevole Ministro Guardasigilli, con talune dottrine di valenti scrittori, ci ha voluto dimostrare che le parole: *in tempo prossimo al reato*, si possano allungare in modo, direi quasi, incredibile, cioè sino ad otto o quindici giorni; ma io credo che, stando alle parole della legge, questa interpretazione non si possa saviamente dare.

E non si può per due motivi: primo, perchè si dice in principio che è flagrante reato quello che è stato *poco prima commesso*; secondo, perchè si aggiunge: *in tempo prossimo al reato*.

Tutto ciò dimostra che questa prossimità equivale all'essere colto il presunto colpevole qualche ora dopo, o tutto al più un giorno dopo dacchè si è commesso il reato. Ad ogni modo, noi qui non siamo chiamati a riformare l'articolo 47 del Codice di procedura penale, il quale definisce la flagranza del reato. Ciò non possiamo, nè credo dobbiamo fare, per la ragione che il legislatore riguarda come flagrante reato i due casi, e li considera dell'identico valore; e noi, introducendo una modificazione in questa legge, veniamo, volere o non volere, a riformare l'articolo 47, e dire che il primo caso sia flagrante reato, ed il secondo nol sia, contraddicendo il testo della legge.

Si è detto dall'onorevole Guardasigilli: tanto è vero che non vi è flagranza, che la legge non l'ha reputata tale. Vi fo osservare che la legge reputa colto in flagrante reato, tanto quello che sia stato sorpreso dalla forza od inseguito dal pubblico clamore, come quello sorpreso con effetti, strumenti, carte od altri oggetti

capaci a farlo ritenere autore o complice del reato. La parola *reputato in flagrante reato* è dunque parola complessiva e abbraccia tutte le disposizioni comprese nell'art. 47.

Ma vi ha di più. Quando si dice « reputato in flagrante reato nei casi in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore » la flagranza è completa e non se ne rimette il giudizio al prudente arbitrio del giudice; invece, nel caso che sia stato sorpreso l'imputato con effetti, armi, istrumenti, carte od altri oggetti che lo facciano presumere autore o complice del reato stesso, spetta al giudice il dichiarare se tutto ciò sia valevole a farnelo presumere autore o complice; ed è questa una garanzia maggiore.

Vediamo ora se questa disposizione di legge possa riuscire utile, oppure no: visono dei casi in cui uno non è inseguito dal pubblico clamore; ma è stato colto invece con oggetti di un furto recentemente commesso, od è stato sorpreso dalla forza pubblica col coltello insanguinato; atti tutti i quali per se stessi lo fanno ragionevolmente presumere autore del reato che è stato commesso. Ultimamente leggemmo in un diario, che un tale che aveva commesso un furto qui in Roma, si era messo in una carrozza che correva a precipizio. Le guardie di pubblica sicurezza venute in sospetto, lo arrestarono e lo trovarono possessore di tutti gli oggetti rubati momenti prima: secondo la legge e la ragione fu colto in flagrante reato. Diremo noi che vi è differenza fra l'uno e l'altro caso della flagranza? E che il pubblico clamore valga più del possesso delle cose rubate? E vogliamo asserirlo, quando l'art. 47 dice il contrario? Temete che si possa abusare della legge: perchè e come, se ce ne rimettiamo al prudente arbitrio del magistrato, il quale deve riguardare e ponderare tutti gli elementi che si riferiscono a casi perfettamente identici?

A me sembra che noi in una legge che rimane in vigore veniamo ad introdurre una distinzione che non è nella legge stessa, col pericolo evidente che le persone le quali sono state colte con armi o con oggetti rubati, con le mani, le vesti e le armi intrise di sangue un giorno dopo, un'ora dopo, possano ottenere la libertà provvisoria; con grave scandalo pubblico e disdoro della giustizia!

Ciò non si può, non si deve permettere, quando

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1876

si tratta di elementi tali da far supporre la reità dell'incolpato.

Sono dunque due i motivi che ci fanno paurosi ad entrare in quella tale distinzione, proposta dall'onorevole Guardasigilli.

Primo, l'inopportunità di venire implicitamente a modificare una legge la quale attualmente non è in discussione; secondo, l'utilità che dalla legge attuale si ritrae, perchè possono intervenire taluni casi, nei quali l'imputato, sebbene non sia stato inseguito dal pubblico clamore, sebbene non sia stato colto nell'atto di commettere il reato, pur tuttavia sia stato colto con oggetti od armi che ragionevolmente facciano nascere il sospetto ben fondato che costui sia l'autore o il complice del reato: nel qual caso il Magistrato è in obbligo di non rilasciarlo in libertà.

Per questi motivi abbiamo adottato quella stessa formola che è nel Codice di procedura penale, là dove si parla della flagranza, e che cosa sia la flagranza non parmi opportuno che si debba discutere in questo momento.

Quanto a me, e con me credo anche la maggioranza dell'Ufficio Centrale, ho dubitato di accettare l'emendamento del Guardasigilli ed ho creduto e credo miglior cosa rimettermi alle parole scritte nella legge. Aggiungo ancora che se, come si suol dire, la prima idea è sempre la più dritta, nel primo progetto presentato dall'on. Guardasigilli Vigliani, le sue parole erano identiche alle nostre.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

Senatore ERRANTE. Del resto, ripeto che quanto a me ed alla maggioranza dell'Ufficio Centrale incliniamo a mantenere la dizione: « colto in flagranza reato. »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorev. Senatore Vigliani.

Senatore VIGLIANI. È verissimo ciò che l'onorevole Senatore Errante testè vi diceva.

Nel primo progetto che io ebbi l'onore di sottoporre al Parlamento era scritta un'eccezione assoluta riguardo alle persone arrestate in flagrante crimine e non fu che nel seno della Giunta parlamentare della Camera, che si credette di dovere limitare quel divieto assoluto che io aveva inserito nel primo progetto.

Si è ritenuto che quel divieto potesse portare la disposizione al di là del suo concetto, e del suo intendimento. Importa, o Signori, in

questa questione di renderci un conto esatto dei motivi per cui si introduce una eccezione contro gli arrestati in flagrante crimine, allorchè si tratta della concessione della libertà provvisoria. I motivi, o Signori, sono due: l'uno è che quando un imputato è stato colto in flagrante crimine, tutto fa credere che egli si debba considerare come colpevole e che si possa la sua condanna ritenere come sicura; l'altro motivo sta nella celerità che il procedimento deve avere contro un arrestato in flagrante crimine, perchè la flagranza stessa è la regina delle prove. Quindi mancano le ragioni per porre in libertà un imputato che fra breve sarà condannato: aggiungasi che la sua liberazione offenderebbe il senso morale del pubblico. Ma questi motivi non ce lo possiamo dissimulare, o Signori, se hanno tutta la loro forza, se mantengono tutto il loro vigore in due delle specie della flagranza, non l'hanno certo in ugual grado quanto alla terza specie. Già vi è stato detto, Signori, come la flagranza si distingua in *flagranza propria e vera* ed in *quasi flagranza* o *flagranza di assimilazione*. È vera flagranza quella dell'individuo che è colto nell'atto stesso in cui commette il reato, o pochi momenti dopo quando il reato è ancora per così dire palpitante. Quanto alla flagranza propria e vera, non può sorgere e non sorge alcuna questione. Subentrano altri due casi di flagranza che si sogliono dire di quasi flagranza o di flagranza assimilata. Di questi due casi l'uno riguarda colui il quale è arrestato dopo che il reato è commesso, ma mentre è inseguito o dalla parte offesa, o dal pubblico clamore, che lo dice colpevole. Anche in questo caso, o Signori, io credo che l'eccezione trovi un'ampia e solida ragione, e siamo tutti interamente di accordo; ne conviene l'Ufficio Centrale e lo riconosce anche l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Rimane infine il terzo caso ed è certo il caso di flagranza meno forte, meno evidente; quel caso intorno a cui i giuristi ed i legislatori hanno molto dubitato se dovesse veramente essere considerato come flagrante. Esso riguarda colui, presso il quale in tempo, come dice la legge, vicino al reato sono stati sorpresi oggetti che lo possono far presumere come autore o complice del reato, quali sarebbero armi, strumenti, carte ed altre cose atti-

nenti al reato. Queste circostanze sono sembrate ai legislatori stranieri ed anche al legislatore italiano di tal momento da pareggiare questo caso agli altri della flagranza; ma ognuno che voglia esaminare per poco questo ultimo caso, non potrà certo riconoscerli caratteri assolutamente eguali, quanto alla piena probabilità della reità ed alla prontezza del processo, negli altri due casi.

Quindi per quanto io naturalmente mi debba sentire propenso a sostenere la prima mia opinione, a cui l'on. Ufficio Centrale fa l'onore di una vigorosa difesa, tuttavia io mi permetterò di pregare lo stesso Ufficio Centrale a voler fermare un momento la sua attenzione sopra l'accennata differenza, e vedere, se non abbia qualche ragione l'onorevole signor Ministro per invocare dal Senato una distinzione tra i due primi casi di flagranza e l'ultimo. E aggiungerò ancora una considerazione la quale ci potrebbe condurre a fare questa distinzione persuadendoci della sua ragionevolezza. Restringendo l'eccezione ai due soli casi più evidenti della flagranza che io accennava, e non comprendendovi il terzo, quale ne sarà la conseguenza? Sarà forse che in questo, che non sarebbe eccettuato, abbia sempre luogo la libertà provvisoria? No certo, o Signori, perchè il Magistrato vedrà in ciascun caso particolare se siano tali le circostanze della flagranza, da poter considerare come indubbia, come certa la reità, ed in questo caso certamente non si risolverà ad accordare la libertà provvisoria a chi non la merita; ovvero accadrà che il giudice vegga venir meno la forza probante di questa flagranza, vegga che il ritrovamento, per esempio, degli effetti collegati col delitto presso un tale ha potuto essere effetto della malignità di un avversario, da cui siano stati artificiosamente portati nella casa o sulla persona dell'imputato per sacrificarlo, ovvero vedrà che, se l'arrestato abbia già fatto valere non lievi argomenti di difesa i quali esigano ancora ulteriori atti d'istruzione per assodarli, ed in queste ed altre tali circostanze il giudice potrà trovare una ragione sufficiente per accordargli la libertà provvisoria.

Se noi scriviamo questa eccezione in modo assoluto; noi veniamo colla legge a legare le mani al giudice, in guisa che, quand'anche accadesse che gli risultasse che il ritrovamento

degli effetti presso l'arrestato possa essere derivato da un atto di malignità, pur tuttavia, se ancora rimanessero a compiersi alcuni atti per mettere in piena luce questo potentissimo mezzo di difesa, il giudice sarebbe pur sempre obbligato di tenere in custodia l'imputato sino al compimento del procedimento che può essere lungo e terminare poi in favore dell'arrestato in flagrante.

Questa conseguenza a me pare molto grave e degna di tutta l'attenzione del Senato; io quindi prego di nuovo e caldamente l'Ufficio Centrale a voler onorare di qualche sua riflessione queste mie osservazioni, e vedere se non sia giusto di temperare un tantino quell'opinione alquanto rigorosa, per quanto sia dettata da un sentimento di pubblica tutela, alla quale ha mostrato di volersi tenere troppo fedele.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Benchè, dopo le osservazioni dell'onor. Senatore Vigliani, la cui autorevole voce è venuta a sostenere la mia proposta, io possa considerare superflua ogni altra considerazione, pure crederei di mancare ad un dovere se non esaminassi le due obiezioni, i due motivi di dubbio che furono enunciati a nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, i quali mi sembrano non immeritevoli di riguardo e di considerazione. Aggiungo di più che se realmente il primo di essi sussistesse, io stesso sarei pronto a recedere dalla mia proposta.

Qual è il primo motivo di dubbio dell'Ufficio Centrale?

Esso crede che l'emendamento da me proposto obblighi a modificare l'art. 47 del Codice di procedura penale, che definisce la flagranza ed i vari casi di essa: e si afferma essere pericoloso, in occasione di una legge speciale, venir cangiando o modificando disposizioni contenute in un sistema di codificazione; ed io sono il primo a riconoscere la gravità di questa obiezione.

Ma qui, se io non m'inganno, non può sussistere questo timore. Se noi nel formulare questo articolo 206 adoprassimo la parola *flagranza*, allora la obiezione avrebbe tutto il suo peso, poichè così si andrebbe a creare una

flagranza di nostro conio, una flagranza diversa da quella che la legge di procedura ha definita nell'articolo 47, cioè nella sede destinata ad enumerare tutti i casi che legalmente costituiscono flagranza.

Ma l'onorevole Senatore Errante avrà posto attenzione che nella formola da me proposta, sono soppresse del tutto le parole *flagranza* e *flagrante crimine*. La legge qui determina quali casi debbano comprendersi nell'eccezione rigorosa la quale priva il giudice della facoltà di potere accordare la libertà provvisoria.

Non vogliamo che anche nei casi in cui oggi il Codice non gli lega le mani, un maggior vincolo gli venga imposto da un nuovo precetto legislativo.

Ora, se nell'art. 47 vi sono varî casi di flagranza; se, come egregiamente osservava l'onorevole Senatore Vigliani, nei primi due la nostra coscienza ravvisa una prova certa evidente, il più delle volte infallibile, della reità, ve ne ha però un terzo nel quale possono bensì scorgersi indizî o presunzioni e talvolta validi elementi di convinzione; tuttavia la reità non è altrettanto evidente ed indisputabile, potendo concepirsi non poche ipotesi, per le quali, allorchè si vada a pronunziare il definitivo giudizio, la reità stessa svaniscà.

Qual torto avrà il legislatore se eviterà di adoperare la generica parola *flagranza*, ed invece comprenderà nell'eccezione i soli primi due casi come ben meritevoli di formare materia della rigorosa disposizione; ed escluda il terzo caso lasciandolo sotto l'impero della regola generale, cioè di quella facoltà di apprezzamento che la legge in tutta la sua economia abbandona alla valutazione prudente del giudice?

Così mi pare di avere eliminato il primo dei dubbi, la cui gravità non ho al certo a me stesso dissimulata.

Rimane il secondo dubbio. Non sarà allora possibile che con poca utilità, e anzi con danno, si conceda il beneficio della libertà provvisoria anche a colui che fosse sorpreso un'ora dopo il reato?

Era l'esempio che adduceva l'onorevole Senatore Errante, di un imputato che fosse sorpreso possessore degli oggetti rubati un'ora dopo il furto, ovvero possessore dell'arma che ha servito di strumento al reato.

E qui io rispondo all'onorevole Errante,

che avendo sotto gli occhi queste frasi di valore relativo e variabile, adoperate nell'art. 47 del Codice di procedura penale *poco prima, tempo prossimo al reato*, se egli va col pensiero ad una sorpresa che avvenga soltanto *un'ora dopo*, deve meco consentire che quelle stesse parole sono egualmente applicabili al caso di una sorpresa che avvenga l'indomani; perchè è impossibile negare che questa formola *tempo prossimo al reato*, pone nell'assoluto arbitrio del giudice di applicarla anche quando qualche giornata sia trascorsa.

Essa adunque getterebbe il giudice in una penosa incertezza e si renderebbe la legge oscura; perchè, mentre il legislatore vieterebbe al giudice di accordare la libertà provvisoria a colui che fu sorpreso in *tempo prossimo al reato*, il giudice dovrebbe domandare a se stesso: sarà *tempo prossimo al reato*, l'indomani, due o più giorni dopo? E quello che sarà di peggio, non potendo esser codesto che un apprezzamento subiettivo, quanti saranno i giudici d'istruzione, altrettante potrebbero essere le interpretazioni che la formola riceverebbe; in guisa che un diritto assoluto non produrrebbe il medesimo effetto, ma dipenderebbe dall'opinione e dal convincimento dei giudici destinati ad applicare la legge. D'altronde, io credo non inutile di aggiungere come noi introduciamo una disposizione che oggi non esiste nel Codice di procedura penale. Oggi l'essere un individuo colto in flagranza, non è un motivo che obblighi al rigetto della domanda di libertà provvisoria.

Non esiste minimamente nel sistema delle nostre leggi una disposizione simigliante, e non a torto fu osservato non esistere un vero necessario nesso razionale tra la certezza della reità ed il divieto d'accordare la libertà provvisoria.

Se la certezza della reità dovesse essere un motivo per un tale rifiuto, io prego l'Ufficio Centrale di dirmi perchè mai ai rei confessi questo progetto di legge non nega in modo assoluto la concessione della libertà provvisoria. Qual prova maggiore di reità che quella dell'imputato, il quale, presentato al giudice istruttore, dica: io sono l'autore del reato? Ciò non ostante costui può ottenere la libertà provvisoria contemplata dalla legge.

Se il giudice crede convenevole accordar-

gliela, voi certamente non glielo proibite. E allora non vedete, quanto vi sia di arbitrario nello estendere la eccezione ai casi impropri di *flagranza*?

L'onor. Senatore Vigliani vi ha messo innanzi un'altra ragione per cui a persona colta in *flagranza* effettiva e vera di crimine debbasi negare la libertà provvisoria, cioè, perchè turberebbe la coscienza pubblica, e metterebbe in pericolo l'ordine pubblico il vedere l'individuo testè sorpreso in flagrante reato al cospetto di una moltitudine di persone, ricomparire libero dopo alcuni giorni e passeggiare a fronte alta innanzi agli stessi spettatori del reato, facendo pompa della recuperata libertà.

Ma quante volte non si abbia la vera e propria *flagranza*, e solo in *un tempo prossimo al reato* siasi fatta una scoperta di carte od oggetti valevoli ad elevare presunzioni di reità, rimane sempre disputabile il valore della prova; e si avrà al più una probabilità, che può essere distrutta dalla contraria dimostrazione, che malgrado le apparenze materiali la reità non esista.

Così, quando anche si trovasse un individuo possessore di oggetti rubati, potete sempre esser sicuri che egli sia il ladro? Non ha egli potuto ricevere quegli oggetti in buona fede dalle mani del ladro ignorandone la qualità furtiva? Non è impossibile immaginare una serie d'ipotesi ciascuna delle quali escluderebbe la certezza della reità; ma quando voi comprendiate soltanto nell'eccezione colui che fu arrestato nell'atto di commettere il crimine, o immediatamente dopo, o mentre era inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, non vi ha il pericolo di scambiare le fallaci apparenze colla realtà.

Poichè dunque lo spirito informatore di questa legge non è di creare ed introdurre in materia di libertà provvisoria maggiori limitazioni ed aggravii, ma invece di ampliare le facoltà del giudice, prego la maggioranza dell'Ufficio Centrale a richiamare a novello esame i propositi dubbii, ed a considerare se, riferendoci ai soli primi due casi di *flagranza* contemplati nell'articolo 47, non si provvederebbe abbastanza all'importante scopo annunciato nel discorso dell'onorevole Senatore Vigliani.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Farò due sole osservazioni e poi mi rimetterò all'Ufficio Centrale, affinchè revochi o confermi su ciò, la sua opinione.

Io non dissi che s'intendesse revocare l'articolo 47 in modo esplicito e formale; forse sarebbe stato meglio: dissi soltanto, e ripeto, che implicitamente si distinguono i casi della *flagranza*, che il legislatore attualmente considera come identici. E basta a ciò la lettura dell'articolo 47, perchè ivi si dice: « sono reputati *flagrante reato* il caso in cui l'imputato viene inseguito dalla parte offesa o dal pubblico clamore, e il caso in cui sia stato sorpreso con effetti, armi, ecc. »

Ma voi, ci si oppone, in questo modo legate le mani ai giudici. Credo che il dir ciò non sia esatto: perchè il magistrato può ritenere che trovare uno possessore d'un oggetto non sia fatto tale da farlo presumere autore o complice del reato commesso, ed allora può concedergli la libertà provvisoria, perchè non colto in *flagranza*.

La riforma dell'articolo 47 implicitamente si fa colla distinzione di *flagranza* o quasi *flagranza*, che nella legge non abbiamo, e col dettare norme diverse da quelle che sono stabilite dalla legge attuale. Non si legano le mani al magistrato, perchè egli è giudice, se veramente quei tali argomenti che talvolta sono gravissimi ed eguali a quelli di colui che è colto nel momento di commettere il reato, si debbano, o pure no, reputare come valevoli a farlo supporre reo. Anche ammettendo la *flagranza*, la libertà del giudice rimane sempre illesa. Però non si può negare che vi sono taluni casi in cui il rinvenimento di taluni oggetti o il rinvenimento di talune armi...

Senatore DE FILIPPO, *Rel.* Domando la parola.

Senatore ERRANTE... siano tali argomenti eguali almeno all'inseguimento del pubblico clamore. Sono dubbii i miei, e poichè altri dubbii gravissimi sono stati esposti dal Ministro Guardasigilli e dal Senatore Vigliani, io non posso fare altro, che rimettermene alla saggezza dell'Ufficio Centrale, rimanendo fermo nella mia opinione.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore.* L'Ufficio Centrale in questa questione si divide in maggio-

ranza e minoranza. Dichiaro francamente che la mia opinione, anche stamane che ci siamo riuniti, è stata di mantenere l'emendamento nel modo come fu proposto. Io non dirò le ragioni che nella massima parte vennero già sviluppate dall'on. collega Errante. Non dirò che l'argomento, che il Ministro Guardasigilli ha voluto desumere dalla Relazione dell'Ufficio Centrale, manchi di ogni forza e vigore; inquantochè se noi nella Relazione abbiamo messo a riscontro il N. 2 dell'articolo 206 come è scritto nel progetto ministeriale, con l'art. 47 che parla di reati in flagranza, era naturale che accennassimo al caso più grave; ma ciò non significa che noi intendevamo escludere dal nostro emendamento anche i casi de' quali parla il detto articolo 47. Io non dirò che le stesse osservazioni fatte dal signor Ministro sull'articolo, corrispondente al nostro, del Codice d'istruzione criminale francese che definisce la *flagranza*, non che costituire un argomento a suo favore, vengono in sostegno del nostro emendamento; imperocchè malgrado le critiche che furono fatte a quell'articolo, le ultime riforme sanzionate in Francia sulla libertà provvisoria contengono la eccezione dei reati in flagranza, in quel modo medesimo che noi proponiamo. E il Guardasigilli che, a sostegno del progetto di legge, ha spesso invocato la Francia, in questa circostanza non può invocarla, poichè l'eccezione della flagranza è rimasta tale e quale secondo la definizione del Codice francese.

Or dunque, dalle osservazioni dell'onorevole Ministro io potrei trarne, come ho detto, un argomento piuttosto a favore che contrario; ciò non ostante, poichè l'autore, di questo emendamento, il Senatore Vighiani, lo ha abbandonato in parte, anch'io mi unisco al Collega dell'Ufficio Centrale, il quale è di avviso che si possa accettare, in via di transazione, la proposta dell'onor. Guardasigilli.

E per verità, indipendentemente da tutto quello che si è detto, in quanto a me, il maggiore e più grave motivo per cui declino in parte dal mio precedente avviso, è questo. Noi non concediamo un dritto all'imputato; non facciamo altro che dare una facoltà al magistrato; e siccome, come ho detto in altra circostanza, il magistrato m'ispira piena fiducia, così sono sicuro che ove si verifichi uno dei

casi a cui accennava l'onorevole Errante, il magistrato non accorderà la libertà provvisoria, poichè egli non è obbligato, ma semplicemente autorizzato a concederla.

Partendo da questo concetto, non ho difficoltà di accettare l'emendamento, riducendolo a' primi tre casi di flagranza di cui parla lo art. 47; però mi deve permettere l'onorevole Ministro Guardasigilli che a raggiungere questo scopo, io modifichi la sua proposta, poichè, se non vado errato, egli ha dimenticato uno dei casi ai quali intendo accennare.

L'onorevole Ministro Guardasigilli proporrebbe quest'emendamento, direbbe cioè: *le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine*; questo sarebbe un caso, o immediatamente dopo mentre sono inquisite dalla parte offesa o dal pubblico clamore....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non sarebbe così, ma si direbbe invece: *o mentre...*

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. ...Un momento. Nella proposta del Ministro non vi è punto la lettera *o*, nè una virgola, in modo che è una sola frase, e forma un solo concetto. Noi abbiamo però nell'art. 47 un altro caso che è gravissimo, e che io non vorrei dimenticare.

Il primo comma dell'art. 47 contiene due casi, il terzo sarebbe nel secondo comma, ed io intendo che siano accennati tutti e tre.

Il primo comma dice: *È flagrante il crimine o delitto che si commette attualmente, o che è stato poco prima commesso*. Ecco due ipotesi, la prima cioè, nell'atto di commetterlo, la seconda (non preveduta nella proposta dell'onor. Guardasigilli) o che è stato poco prima commesso. Io intendo che questo caso sia aggiunto, perchè è proprio un caso di flagranza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ciò si spiega in appresso, inquantochè si dice: *o mentre...*

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*.... Se si dice *o immediatamente dopo commesso, o mentre*, sono allora compresi tutti e tre i casi; ma nel modo come era scritto faceva sorgere un dubbio gravissimo, per non dire una esclusione sicura del terzo caso a cui ho avuto l'onore di accennare. Adunque, in tal modo riformato l'emendamento, io non avrei nessun'altra osservazione a fare.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta la proposta dell'onorevole Ministro Guardasigilli?

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetterebbe la proposta dell'onorevole

Ministro Guardasigilli nel modo da noi modificata. Essa dovrebbe essere così concepita: « Le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine, o immediatamente dopo commesso, o mentre erano inquisite dalla parte offesa, o dal pubblico clamore. »

PRESIDENTE. Interrogo la maggioranza dell'Ufficio Centrale, se mantiene il primo emendamento che trovasi stampato col progetto di legge, e se desidera che sia posto ai voti.

Senatore ERRANTE. Nell'Ufficio Centrale non esiste più né maggioranza né minoranza, perchè sono presenti quattro soli membri i quali si trovano divisi, due da una parte e due dall'altra.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento concordato tra una parte dell'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro, nei seguenti termini:

« Le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine, o immediatamente dopo commesso, o mentre erano inquisite dalla parte offesa o dal pubblico clamore. »

Chi approva questo capoverso così emendato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passo al terzo capoverso:

3. Gli imputati di crimini di ribellione o resistenza o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'art. 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Credo conveniente di proporre una piccola aggiunta dichiarativa in questo N. 3.

Questo numero comprende due casi: l'uno degli imputati di crimine di violenza o resistenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica; l'altro dei crimini indicati nell'art. 45 del Codice penale per grassazioni, furti qualificati ecc.; poi segue un'eccezione e dice: « Salvo che la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'art. 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non

recidivi. » Si potrebbe dubitare che questa disposizione si riferisca ai due casi compresi in questo numero; ma la cosa non può e non deve essere così. Dico che non può né deve essere così, perchè quante volte nel caso degli imputati di crimine di ribellione alla forza pubblica o di oltraggio agli agenti depositari della pubblica forza, la sezione di accusa avesse rinviato la causa al correzionale, non si potrebbe mai ritrarne la conseguenza che costoro possano esser messi in libertà provvisoria.

Gli imputati di questo reato nel primo numero di questo articolo sono stati esclusi dal beneficio della libertà, anche quando l'imputazione abbia solo il carattere di delitto. Se dunque gli imputati di ribellione e resistenza alla forza pubblica colla qualità di crimine vengano rimessi ai giudici correzionali, non potrà aver luogo a loro favore l'ammissione della libertà provvisoria, giacchè essa trovasi esclusa dalle disposizioni precedenti. In una parola, per questo reato, o sia crimine, o sia delitto, l'imputato non può mai ottenere la libertà provvisoria. Questo è sicuramente il senso del num. 3 dell'articolo, e così è stato inteso e votato nell'altro ramo del Parlamento.

Io quindi proporrei che dopo le parole: *salvo che*, si dica, per maggiore precisione di testo: *per questi ultimi* la sezione di accusa abbia rinviata la causa, ecc. Tutto il resto rimane come ora sta scritto.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Vigliani, ad onta che per verità gli sembri abbastanza chiaro che le parole: *salvo che la sezione d'accusa* ecc. ecc., sieno esclusivamente referibili all'ultimo caso.

Ma ad ogni modo, trattandosi di chiarire meglio il concetto della legge, certamente è lodevole l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Vigliani.

PRESIDENTE. Dunque rileggo il capoverso colla modificazione dell'onorevole Vigliani.

« 3. Gli imputati dei crimini di ribellione o resistenza o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'articolo 45 dello

stesso Codice penale, salvo che, per questi ultimi, la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi. »

Accetta il signor Ministro questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non posso oppormi a tutto ciò che conferisca alla maggiore chiarezza della legge.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti questo terzo capoverso così modificato e del quale ho data lettura.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora pongo ai voti quest'articolo 206 come venne modificato. Lo rileggo:

Art. 206. Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

1. Gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel Capo III, titolo VIII, libro II del Codice penale, e già condannati a pena criminale e gli imputati di delitto contro i quali può essere rilasciato mandato di cattura giusta il disposto dei numeri 1, 2 e 3, del primo capoverso dell'art. 182, e gli imputati di delitti di furto, truffa o frode recidivi nei medesimi reati;

2. Le persone arrestate nell'atto di commettere un crimine, o immediatamente dopo commesso, o mentre erano inquisite dalla parte offesa o dal pubblico clamore.

3. Gli imputati dei crimini di ribellione o resistenza o di violenza contro i depositari della pubblica autorità od agenti della forza pubblica, o dei crimini indicati nell'articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che per questi ultimi la sezione di accusa abbia rinviata la causa al tribunale correzionale, a termini dell'articolo 440, o si tratti di minori di anni 18 imputati di furto e non recidivi.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Il primo capoverso, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, finiva con queste parole: « e gli imputati dei delitti di furto, truffa o frode recidivi nei medesimi reati », ora invece veggio che l'articolo finisce con queste altre parole: « recidivi nei medesimi delitti. » Io quindi pregherei, a nome

dell'Ufficio Centrale, che fosse ristabilita la prima dicitura.

PRESIDENTE. Osserverò che non fu che un errore di scritturazione, l'aver scritto *delitti* per *reati*; perciò si ristabilirà quest'ultima parola.

Ora pongo ai voti l'intero articolo 206, di cui si è già data lettura, colla rettificazione ora indicata.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa all'art. 207.

Art. 207. L'imputato temporariamente scarcerato per insufficienza di prova ai termini della sezione VIII del presente Capo, è pure ammesso a chiedere la libertà provvisoria e sulla di lui domanda si provvede, giusta le norme stabilite nei due articoli precedenti. Se egli ha già prestato cauzione e se la libertà provvisoria gli è accordata, colla relativa ordinanza si mancherà star ferma la cauzione data e gli si potrà eziandio prescrivere un aumento di cauzione.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 208. Si può far luogo alla libertà provvisoria in qualunque stato della causa, salvo il disposto dal primo alinea dell'art. 205.

Non si può far luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunciata l'accusa per crimine, salvo nel caso del condannato a pena correzionale che ricorra per la Cassazione.

L'Ufficio Centrale propone di sopprimere le parole: *salvo nel caso del condannato a pena correzionale che ricorra per la Cassazione*.

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha già esposto nella sua Relazione i motivi che lo hanno indotto a chiedere al Senato la soppressione di queste parole: *salvo nel caso del condannato a pena correzionale che ricorra per la Cassazione*.

La conseguenza di queste parole sarebbe questa: Un accusato di crimine avanti la Corte di assise, soggetto ad una pena criminale fino ai

lavori forzati, è invece condannato ad una pena correzionale, sia per ragione che il titolo del reato abbia cambiato di natura, sia per ragioni di attenuanti e di scusanti. Secondo l'ultima parte dell'articolo in discussione, della quale chiediamo la soppressione, questo condannato a pena correzionale, anche fino a cinque anni di carcere, potrebbe chiedere ed ottenere la libertà provvisoria. E ciò perchè noi abbiamo già stabilito che contro gli imputati di delitti non possano spedirsi i mandati di cattura, ma di semplice comparizione, e che ove fossero arrestati, debbono, salve alcune eccezioni, essere rimessi in libertà.

Ora non bisogna confondere una cosa con l'altra.

Di che abbiamo trattato nel progetto di legge che discutiamo? Abbiamo trattato di mandati di cattura; della conferma e revocazione di essi; della libertà provvisoria; tutti atti co-testi che precedono l'accusa, e tanto più il pubblico dibattimento innanzi ai giurati. Ebbene, come si potrebbe, senza incoerenza, senza uscire dai limiti che ci siamo segnati in questo progetto, parlar di condannati? Basta leggere l'articolo per vedere che si tratta di due materie diverse. Di fatto, la disposizione di cui si discute, trova il suo posto nell'art. 657, e non ha nulla che fare con l'art. 208.

D'altronde, la quistione che verrebbe a risolversi, così per incidente, è quistione gravissima, della quale ebbero ad occuparsi tutte le Cassazioni del Regno, e con difformi giudicati. Vogliamo noi risolvere questa questione, che non sorge da uno degli articoli di cui si tratta nel progetto, ma dall'art. 657, del tutto estraneo alle proposte modificazioni? Noi dobbiamo lasciare libera ed indipendente la magistratura nell'interpretare le leggi, ed applicarle ai casi concreti. Onde noi non vogliamo, non dobbiamo entrare nel merito della questione, diciamo solamente: *non erat hic locus*. Lasciamo le cose come sono, finchè non si presenti il bisogno di una dichiarazione legislativa, alla quale, del resto, vuolsi ricorrere il più raramente che si possa.

Io spero che queste ragioni potranno persuadere l'onorevole Guardasigilli ad accettare la soppressione proposta dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se io ben rammento, queste parole non si trovavano nell'originario progetto di legge, ma nelle varie fasi che esso percorse vi furono fatte aggiungere. All'Ufficio Centrale sorse il timore che le medesime potessero essere interpretate come una indiretta decisione di una questione molto vivamente agitata oggi giorno fra le Corti ed i supremi Tribunali regolatori italiani, quella cioè se quando taluno sia stato tratto in giudizio con accusa di crimine, ma poi sia stato condannato ad una pena correzionale, debba prevalere più l'elemento determinante alla concessione od al rifiuto della libertà provvisoria; od altrimenti se debba nella definizione del fatto preferirsi la sua classificazione tra i crimini o tra i delitti: perchè, considerato come crimine, sotto il vigente Codice potrebbe essere ruscata la libertà provvisoria, mentre, trattandosi di delitto, la medesima dovrebbe di diritto concedersi. È inutile rammentare le ragioni di dubitare, le quali dipendono dalle svariate controversie sorte in conseguenza della classificazione tripartita che il nostro Codice ammette nei reati, denominando *crimini* quelli puniti con pene criminali, *delitti* quelli puniti con pene correzionali, *contravvenzioni* quelli puniti con pene di polizia.

Si domanda, se pronunciandosi una condanna sopra un'accusa criminale, laddove per le circostanze del fatto o della persona il giudice competente dichiara applicabile una pena correzionale, il fatto così apprezzato nella sua concreta entità non debba qualificare come semplice *delitto*, per tutti gli effetti di legge, ed anche per quello della concessione della libertà provvisoria.

Codesta conclusione, si aggiunge, procede tanto più nell'ipotesi di un ricorso in Cassazione ove si proponga dal condannato, perchè un'altra disposizione di legge assicura che nel caso di annullamento della sentenza egli non potrà giammai venire assogettato a pena più grave di quella che gli fu inflitta con la prima sentenza.

Tuttavia è vero che su tale questione le Corti regolatrici si trovano incerte e dissidenti.

E poichè la proposta dell'Ufficio Centrale non ha lo scopo di decidere questa controversia nell'un senso o nell'altro, anzi esprime il timore che le parole aggiunte in fine di questo

articolo potessero essere interpretate come una indiretta decisione di tale controversia, io mi associo di buon grado alla proposta soppressiva dell'Ufficio Centrale, con la dichiarazione però che la soppressione dell'ultimo inciso neppure debba avere il significato che la questione anzidetta s'intenda decisa in senso contrario agli imputati.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo del progetto di legge colla soppressione delle parole indicate dall'Ufficio Centrale.

Art. 208. Si può far luogo alla libertà provvisoria in qualunque stato della causa, salvo il disposto dal primo alinea dell'art. 205.

Non si può far luogo alla libertà provvisoria dalla data della sentenza con cui viene pronunziata l'accusa per crimine.

Chi approva l'articolo come fu letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 209 così concepito:

Art. 209. Durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta alla Camera di Consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore; al tribunale, se l'imputato è stato rinviato al suo giudizio con ordinanza o con citazione diretta; ed alla sezione di accusa, se gli atti sono stati trasmessi al procuratore generale ai termini dell'articolo 255, o quando la causa sia stata avocata, giusta l'art. 448.

Sulla domanda di uno straniero imputato di delitto, fatta durante il giudizio di appello, provvede la sezione degli appelli correzionali della Corte avanti a cui pende il giudizio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non credo inutile che si dia qualche spiegazione sul valore dell'ultima parte dell'articolo 209, onde evitare nella sua applicazione pericolosi giudizi, tanto più che potrebbero riguardare individui stranieri, per cui ne potrebbero anche derivare complicazioni diplomatiche.

La seconda parte dell'articolo 209 provvede al modo di accordare la libertà provvisoria allo straniero imputato di delitto, durante il giudizio d'appello.

L'articolo 206, già votato dal Senato, nel numero 1 escludeva dal beneficio della libertà provvisoria coloro contro i quali può essere

rilasciato mandato di cattura, giusta il disposto dei numeri 1, 2, 3 e 4 (ed ora abbiamo ristretto il richiamo ai soli numeri 1, 2 e 3) dell'articolo 182.

Ora, gettando lo sguardo sul menzionato articolo 182, si vedrà che esso contiene benanche un numero 5, nel quale si permette la spedizione del mandato di cattura contro gli stranieri imputati di un delitto punibile con carcere maggiore di tre mesi.

L'articolo 206, numero 1, non esclude però che si possa accordare la libertà provvisoria allo straniero contemplato nel n. 5 dell'articolo 182, perchè il numero 5, come avvertimmo, non è fra quelli richiamati nell'articolo 206.

E, a sovrabbondanza, ciò vedesi ripetuto anche nell'ultima parte dell'art. 205, che immediatamente precede, ivi leggendosi: « La libertà provvisoria è accordata agli stranieri imputati di un delitto soggetto al mandato di cattura, giusta il N. 5 del primo capoverso dell'articolo 182. »

Ma queste varie disposizioni importano forse che se uno straniero sia imputato di crimine, quella facoltà che senza limitazione, o distinzione tra straniero e nazionale è stata concessa al giudice istruttore dall'articolo 205, cioè la facoltà di accordare o negare la libertà provvisoria all'imputato di crimine non punibile con pena perpetua, non si applichi ben anco agli stranieri? Nè il proponente la legge, nè la Commissione della Camera elettiva, nè la Camera stessa, nè il Governo, intesero dare cosiffatta interpretazione agli articoli che ho testè ravvicinati.

Ed io gradirei di apprendere che la stessa sia l'opinione autorevole dell'Ufficio Centrale del Senato.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è del medesimo avviso manifestato dal onorevole Ministro, e nella tornata di ieri il suo Relatore lo ha chiaramente espresso, rispondendo all'onorevole Conforti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 210. La domanda della libertà provvisoria potrà esser fatta dall'imputato con dichiarazione al cancelliere del tribunale dove

pènde il processo, od al cancelliere della pretura, se nel luogo ove l'imputato è detenuto non risiede il tribunale.

L'imputato potrà nominare un difensore il quale lo rappresenti, e ne esponga per iscritto le ragioni in tutti gli atti relativi alla libertà provvisoria.

La domanda potrà essere presentata in nome dell'imputato, anche da un avvocato o procuratore esercente presso il tribunale o la Corte, il quale deve sottoscriverla.

La domanda di uno degli imputati di un reato autorizza il giudice a provvedere d'ufficio anche nell'interesse degli altri imputati dello stesso reato.

(Approvato.)

Art. 213. Nell'accordare la libertà provvisoria la Camera di consiglio, la sezione d'accusa, il tribunale o la Corte potranno, ove circostanze lo esigano, ordinare che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, o che abiti in un designato Comune nella giurisdizione del tribunale dove si fa o si è fatta l'istruzione, o se questa venne avocata dalla sezione d'accusa, nel distretto della Corte d'appello, sotto pena del suo arresto e del pagamento della cauzione presentata.

L'imputato potrà mutare il luogo designato alla sua abitazione, ottenendo il permesso dall'autorità che pronunciò l'ordinanza di ammissione alla libertà provvisoria.

L'Ufficio Centrale propone a quest'articolo la seguente aggiunta:

« Ne' casi più gravi potrà sotto le stesse pene, in caso d'inadempimento, ingiungersi all'imputato che si obblighi nella cancelleria di non uscire dal comune in cui risiede il tribunale che procede, e di presentarsi ogni giorno nel palazzo di giustizia all'autorità delegata. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io dichiaro di accettare l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Potrebbe l'Ufficio Centrale e anche l'onor. Ministro Guardasigilli contentarsi di una parte di quest'articolo, e togliere l'ultima che sarebbe di grande nocimento all'imputato, cioè le parole di presentarsi ogni giorno nel palazzo di giustizia.

Bisogna osservare, o Signori, che si tratta di operai, di lavoranti. Ora, un individuo il quale naturalmente deve vivere col suo lavoro, se è necessitato a presentarsi ogni mattina nel palazzo di giustizia; sarà costretto a non lavorare e allora gli potrebbe esser costretto, quasi direi, a morire di fame. Abbiate riguardo, o Signori, alla triste condizione degli operai.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Io pregherei l'onor. Senatore Conforti di non insistere nella sua proposta, perchè egli crede di giovare alla classe degli operai, ma invece la pregiudica; in quanto il giudice dagli elementi raccolti nel processo, dovrà convincersi se sia il caso o no di ritenere in carcere l'imputato. Può talvolta accadere che la Camera di Consiglio dubiti se abbia a concedere la libertà provvisoria, temendo che l'imputato possa con la fuga sottrarsi all'azione della giustizia.

In questo dubbio, se esso non ha altra garanzia che l'assicuri, oltre quella della cauzione, probabilmente, a tutela della pubblica sicurezza, nega la libertà provvisoria, segnatamente quando si tratti di un imputato povero che può essere rilasciato senza cauzione.

Ecco perchè, a rimuovere questo dubbio, ove sia il caso, abbiamo riprodotto quello che era nel Codice di procedura napolitano cioè, il mandato per il palazzo di giustizia, rendendolo però più mite nella sua esecuzione, concedendo alla autorità giudiziaria la facoltà di ordinarlo nei casi più gravi.

Con tal garanzia il Giudice incontrerà minor difficoltà a escarcerare provvisoriamente l'imputato, poichè egli allora ha minor timore che il prevenuto possa sottrarsi alla fuga, potendo essere continuamente ed efficacemente vigilato.

Del resto, il nostro emendamento fu accolto e propugnato dal presente Guardasigilli, il quale fu Relatore del primo progetto che nel 1873 fu presentato dal Senatore Vigliani, che era allora Ministro, e che lo sostenne innanzi alla Camera nel 1875, quando fu discusso questo progetto. Veda dunque il Senatore Conforti che il passato e il presente Ministro sono d'accordo con l'Ufficio Centrale, e bramerei che anch'egli se ne persuadesse, sebbene, come ha detto in altra occa-

sione, difficilmente si fa persuaso delle ragioni che dicono i suoi contraddittori.

Ad ogni modo, se io non riesco in questo mio desiderio, spero di riuscire nell'altro, che il Senato cioè accolga il proposto emendamento.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. L'onorevole Relatore ha creduto di trovarmi in fallo.

Diceva che, se veramente si togliesse quell'inciso aggiunto dall'Ufficio Centrale, si sarebbe prodotto del male piuttosto agli imputati, perchè in questo modo non avrebbero più ottenuto la libertà provvisoria.

Io fo osservare all'onorevole Relatore che l'aggiunzione dell'Ufficio Centrale non contiene solamente l'obbligo di presentarsi nel palazzo di giustizia, ma contiene l'altro obbligo di non uscire dal Comune in cui risiede il tribunale che procede; e di presentarsi ogni giorno nel palazzo di giustizia all'autorità delegata, e rimanere là ozioso con le braccia incrociate senza poter far nulla.

Mi si dice che questa disposizione vigeva nell'antico Codice Napoletano di procedura, ma l'onorevole Relatore sa meglio di me in che concetto si teneva quella disposizione.

Io quindi, nel fare questa proposta, non tolgo certamente agli imputati il mezzo per essere messi in libertà: dappoichè il divieto di uscire dal Comune è uno dei modi per cui si accorda la libertà provvisoria.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Benchè meritino di essere apprezzate le considerazioni dell'onorevole Conforti, pure io sono in obbligo di pregarlo a voler considerare che, limitando l'emendamento aggiunto dall'Ufficio Centrale alla sola sua prima parte, esso non avrebbe ragione di essere. Infatti, gettando lo sguardo sul testo primitivo dell'art. 213, vi si legge che la Camera di Consiglio la Sezione di accusa o la Corte potranno, ove le circostanze lo esigano, ordinare che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo, o che abiti in un designato Comune nella giurisdizione del Tribunale dove si fa o si è fatta l'istruzione.

Dunque, basterebbe questa prima parte dell'art. 213 per potersi ordinare ad un imputato

di dimorare nel Comune in cui risiede il Tribunale che procede all'istruzione, e, come io diceva, non vi sarebbe bisogno di aggiungere altro all'articolo. L'aggiunta vera adunque consiste in quella seconda parte che l'onorevole Conforti vorrebbe vedere scomparire.

Pur troppo in Napoli si abusava in modo da rendere occasione d'immorale tirocinio la disposizione coercitiva della legge quale risultava dal testo dell'art. 115 del vecchio Codice di procedura criminale napoletano, il quale era ben più esigente.

Udite che cosa voleva: che si potesse ordinare all'imputato, come condizione della libertà provvisoria, di trattenerci nelle sale del palazzo di Giustizia in tutti i giorni durante il tempo in cui la Corte sedeva. Insomma la legge faceva di codesti giudicabili altrettanti forzati frequentatori dei dibattimenti giudiziari acciò imparassero bene il mestiere di difendersi e di eludere la giustizia nel giorno in cui loro toccasse di comparire al cospetto dei giudici.

È facile riconoscere quanto fosse improvvida questa disposizione di legge, e come ciascuno naturalmente cercasse di eludere ogni sorveglianza e di procurarsi dei favori dagli impiegati di Cancelleria...

Senatore CONFORTI: dagli Uscieri...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA..., autorità per nulla idonee e convenienti all'uopo, ma che pure solevano essere incaricate di assicurarsi della quotidiana presenza degli imputati nel palazzo di Giustizia.

La proposta dell'Ufficio Centrale a me sembra immune da questa esagerazione, imperocchè si dice semplicemente, che come mezzo di efficace sorveglianza può aggiungersi la condizione di presentarsi ogni giorno al palazzo di giustizia per fare atto di presenza all'autorità, che non si sa ancora quale debba essere, ma a ciò sarà certamente provveduto con una disposizione regolamentare. Faccio riflettere all'onorevole proponente quale danno arrecherebbe la sua proposta, se venisse adottata, a quei poveri operai che devono vivere col lavoro delle proprie braccia, ed ai quali spesso il giudice nell'esercizio della sua potestà discrezionale ricuserebbe la libertà provvisoria, quando non fosse abilitato ad ordinare sopra di essi questa quotidiana, benchè momentanea,

sorveglianza: invece di questo lieve sacrificio si avrebbero la prigione.

Pregherei quindi l'onorevole Senatore Conforti a volere desistere, e dimostrare così che non è vero che egli difficilmente si arrenda ai desideri dei suoi contraddittori.

Senatore CONFORTI. Mi arrendo però alla domanda dell'onor. Ministro.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onor. Senatore Conforti, metto ai voti l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 214. Gli imputati poveri possono essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

In tal caso l'imputato deve dichiarare con atto ricevuto dalla cancelleria, in quale comune intenda tenere la sua residenza, e non se ne può allontanare senza il permesso dell'autorità che pronunciò l'ordinanza di ammissione alla libertà provvisoria sotto pena dell'arresto.

(Approvato.)

Art. 253. Se il reato è riconosciuto di competenza del tribunale correzionale, la Camera di Consiglio ordinerà il rinvio dell'imputato innanzi al medesimo, salva la disposizione dell'articolo precedente.

L'imputato rinviato innanzi al tribunale correzionale, ai termini del precedente articolo, sarà pure posto in libertà se è detenuto, eccetto che sia nel novero delle persone indicate nel primo capoverso dell'art. 182.

(Approvato.)

Art. 521. Ove siasi dichiarato non essersi fatto luogo a procedimento, o l'accusato sia stato assolto, la Corte ordinerà che si proceda pel nuovo reato, se di competenza della Corte; in caso contrario, rimetterà la causa al giudice competente.

Nell'uno e nell'altro caso potrà essere sospeso il rilascio dell'imputato, purchè il Pubblico Ministero, prima che si chiuda il dibattimento, abbia dichiarato di procedere contro l'imputato e si tratti di uno dei casi nei quali si può rilasciare il mandato di cattura, giusta il disposto dell'art. 182.

(Approvato.)

Siccome tutti questi articoli del Codice di procedura penale fanno parte dell'articolo 1.

del progetto che discutiamo bisognerà mettere ai voti il complesso dell'articolo così concepito:

Art. 1.

Gli articoli 182, 183, 185, 187, 197, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 253 e 521 del Codice di procedura penale sono modificati nel modo che segue.

Domando al Senato se intende dispensare la Presidenza dal rileggere tutti i suddetti articoli come furono votati.

Voci. Sì sì.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 1. quale fu modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Per le applicazioni alla Toscana delle modificazioni del Codice di procedura penale contenute nell'articolo precedente, si osserveranno le norme stabilite dall'articolo 12 del Regio Decreto 30 novembre 1865, N. 2607, riguardante le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura penale.

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, si ponga ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 3.

È derogato alle disposizioni del Codice di procedura penale, le quali sono contrarie alla presente legge.

(Approvato.)

Art. 4.

Subito che la presente legge sarà entrata in vigore, il Ministero Pubblico promuoverà il rilascio di tutti gl'imputati detenuti, i quali, a termini della legge medesima, non vanno soggetti a mandato di cattura.

(Approvato.)

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Prima che si proceda alla votazione finale di questo importante disegno di legge, testè discusso, conceda il Senato che io manifesti all'onorevole Ministro Guardasigilli un desiderio che credo aver comune con molti, dentro e fuori di questa Assemblea.

Io darò a questo progetto di legge il mio voto dopo le assicurazioni ricevute in nome della scienza da insigni cultori di scienza sociale; ma io darei questo mio voto con animo ben più lieto se fosse confermata una speranza, che, dall'essere stato affidato il portafoglio della Giustizia ad un così dotto giureconsulto, e ad un tempo ad un così perito penalista, quale si è l'attuale Ministro Guardasigilli, mi è sorta nell'animo, quella cioè che, oltre a questa riforma, altre se ne prepareranno, ed altri provvedimenti si prenderanno, diretti non solo al fine nobilissimo di accrescere la guarentigia degli imputati e di mitigare le sorti dei condannati, ma altresì al fine non meno nobile di diminuire il numero dei reati che rimane impunito, e accelerare il corso della giustizia in modo che la pena giunga sollecitamente e così riesca più efficace.

Da più anni io odo lagnanze che il numero dei gravi reati che rimane impunito presso di noi, e specialmente in alcune provincie, è molto maggiore che in altri paesi civili, al che si attribuisce in parte che questo numero di reati va crescendo piuttosto che diminuendo, come si sperava pel benefico influsso della libertà.

Quella grossa cifra di 80 a 90 mila persone che hanno sofferto il carcere preventivo senza essere state condannate, le quali hanno a ragione commosso l'animo ben fatto di molti penalisti, hanno anche commosso molti cittadini da un punto di vista ben diverso. Quella grossa cifra pur troppo in gran parte rappresenta altrettanti reati che rimangono impuniti, poichè il più delle volte quelle persone imputate che sono state carcerate e non condannate, corrispondono a reati pei quali non si fanno ulteriori investigazioni, ed i processi sono del tutto chiusi, e rimangono così impuniti, ripeto, il più delle volte.

Questo grosso numero d'imputati non condannati svela per certo un andamento vizioso nel procedimento d'istruzione, in tutto il procedimento della giustizia investigatrice e della giustizia punitiva.

Si dolgono altresì che presso di noi i procedimenti penali sono così lenti, che è questa una delle cause per le quali spesso riescano inefficaci, ed altresì la pena giunga molto tardi. Quando il reo è punito e che la pena giunge così tardi, essa manca del suo effetto esem-

plare. Questa è un'opinione che non dirò pubblica, ma è un'opinione assai estesa e di persone che s'interessano molto alle sorti del paese; quest'opinione trovò un'eco nell'onorevole Senatore Mauri, il quale manifestava la sua ripugnanza sull'opportunità di questa legge, credendo che nelle condizioni attuali convenisse piuttosto preoccuparsi dei molti rei che siano dichiarati innocenti, anzichè dei pochi innocenti che soffrono parte di pena non meritata.

Da mia parte, io credo che bisogna occuparsi dell'una cosa e dell'altra, ed è perciò che io voto il presente disegno di legge; sebbene non possa negare di avere qualche timore che in alcune provincie accrescerà forse il numero dei mandati di cattura che non sono eseguiti, accrescerà il numero delle persone che si disperdono nelle campagne; ma siccome la legge è circondata di cautele ed è nella facoltà dei magistrati l'applicazione, sono sicuro che i magistrati useranno di questa facoltà tenendo conto delle circostanze speciali dei luoghi, ed impediranno che un'applicazione troppo imprudente di questa legge possa accrescere il fomite del brigantaggio in alcune provincie. Io adunque voto questa legge, ma nello stesso tempo esprimerai desiderio vivissimo che si studiasse, si provvedesse o con riforme sia nell'ordinamento giudiziario, sia nella procedura penale o con misure amministrative, giacchè si crede da alcuni che le disposizioni della procedura penale siano un po' la causa di questa lentezza e di questa inefficacia dei procedimenti penali; ma da autorevole voce ho inteso dire che si può attribuire al modo come queste disposizioni sono state interpretate ed applicate.

Ho detto perciò i procedimenti in generale che sieno diretti a fine di diminuire il numero dei reati che rimangono impuniti e ad accelerare il corso della giustizia punitiva.

Nessuno certamente meglio dell'attuale onorevole Ministro Guardasigilli è in grado di giudicare della diagnosi di questa malattia, e nessuno meglio di lui che è certamente dotto giureconsulto e perito clinico in questa parte di patologia speciale, può additare i rimedi più adatti per guarirla, nessuno meglio di lui potrà porli in opera.

Perciò io mi rivolgo a lui pregandolo, se la

mia voce può avere qualche efficacia, a voler rivolgere a ciò la sua attenzione.

Se egli colla sua scienza e perizia riescirà ad accrescere la speditezza ed efficacia dei procedimenti penali, farà pel nostro progresso economico, intellettuale, morale e politico, assai più di quello che si possa fare con qualsiasi più brillante riforma; e farà qualche cosa di più, che credo gli riuscirà gratissima; accrescerà il credito di uno dei rami delle scienze giuridiche che egli coltiva con tanto amore: della penale.

È inutile di nascondere; alcuni credono aver notato come i penalisti, o un grande numero di essi, di animo filantropico e di sentimenti elevati, si preoccupano di preferenza di accrescere le guarentigie agli imputati, di mitigare la sorte dei condannati, cose tutte lodevolissime; ma non si adoperano con eguale attività a far sì che i rei siano veramente puniti.

Questa non è opinione mia, ma la sentii ripetere da molti autorevoli uomini che coltivano altri studî. Voglia l'onorevole Ministro fare sparire questo falso giudizio, dimostrando coi fatti che, quando un illustre penalista, come egli è, dirige l'amministrazione della giustizia, sa fare una cosa e l'altra, cioè sa crescere le guarentigie per la difesa degli innocenti, mitigare la sorte dei condannati nei limiti della giustizia; ma sa nello stesso tempo trarre profitto dai suoi studî e dalla sua esperienza per impedire che i rei sfuggano alla pena, per accelerare e rendere più efficace la giustizia punitiva.

Questo è il desiderio e la preghiera che voleva rivolgere all'onorevole Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sento il dovere di esprimere all'onorevole Senatore Cannizzaro un doppio ringraziamento. Il primo per le espressioni eccessivamente cortesi che ha voluto, ben oltre il mio merito, rivolgermi. Il secondo per la occasione che egli mi porge di fare in quest'Assemblea pubbliche e non inutili dichiarazioni.

Egli ha detto essere opinione non sua in verità ma di parecchi, che gli uomini di scienza

dediti con grande amore agli studî di dritto criminale sogliono preoccuparsi assai più di accrescere le garanzie degli imputati e di mitigare le sofferenze dei condannati, che di provvedere alle alte ragioni della tutela sociale. Non tocca a me, prendere qui la difesa di tutta l'eletta classe dei cultori delle scienze criminali, i quali probabilmente non vorranno essere tutti confusi insieme, e protesteranno contro codesta grave accusa, ma ho il dovere di rispondere per mio conto.

Io non credo che diversi ed anzi opposti problemi si proponessero l'uomo di Stato ed il cultore della scienza, ma un solo ed identico problema, che è quello sempre di conciliare la tutela e l'integrità della sicurezza e dell'ordine sociale con la più larga preservazione del diritto individuale, cioè col giusto e morale trattamento di tutti coloro che cadono sotto l'azione del legislatore e del giudice.

La soluzione di questo problema non è facile o Signori; ma, io non esito a dichiarare che considero meritevoli del più severo biasimo, coloro che anteponessero le considerazioni di una malintesa filantropia, al supremo principio del dovere giuridico di tutelare gli onesti, di difendere la società, di proteggerla dalle offese de' malfattori e da quei pericoli, che per le passioni ed i vizi dell'umana natura, non cesseranno mai di minacciarla.

Ricercare i più idonei mezzi per conseguire la sicurezza, la celerità, l'efficacia della repressione, senza mai oltrepassare il limite della giustizia, deve essere primo compito e sacro dovere di chiunque abbia l'onore e la responsabilità di prender parte al Governo di uno Stato.

Per quanto possa da me dipendere, sento il bisogno di dichiarare che il sentimento di siffatto dovere in me sovrabbonda.

Se nella nostra legislazione penale è universalmente sentita la necessità di una riforma, lo studio della medesima deve esser fatto principalmente dal punto di vista della sociale incolumità, e nello scopo di rinvigorire e rendere efficace, senza vizioso eccesso, la repressione delle gravi colpe contro tutti coloro che attentano alla sicurezza della civile convivenza.

L'onor. Senatore chiede se vi sia necessità urgente di correggere alcune parti della no-

stra procedura criminale. Si reclamano, è vero, provvedimenti per far cessare alcuni degli inconvenienti deplorati, ma che pur troppo le persone, cui non è familiare la cognizione della realtà delle cose, sono inclinate ad esagerare. Prometto di dedicare la più diligente attenzione a questo studio, ponendomi innanzi agli occhi principalmente (come io testè diceva) la tutela della società, la necessità dell'ordine e della tranquillità del paese.

Vogliamo per l'Italia Codici e leggi penali di giustizia e di progresso, che facciano onore alla scienza ed al nome italiano, che non ci lascino in un livello inferiore a quello cui già raggiunsero altri paesi liberi e civili. Ma vogliamo che queste leggi siano rispettate e che ottengano sempre la loro esecuzione con severità, con imparzialità, con rigore inflessibile.

Tale sarà, o Signori, il mio programma. E se i miei voti intorno ad una delle quistioni fondamentali del *gius* penale, e le opinioni che in proposito notoriamente mi appartengono perchè sono il convincimento di tutta la mia vita, potessero per avventura indurre qualcuno ad attribuirmi una sistematica rilassatezza di principî; io sono contento di dissipare apertamente da questo luogo codeste fallaci illusioni.

Dirò di più; alcune ardite riforme non si possono proporre, nè attuare, senza coordinarle con una serie di altri provvedimenti, i quali porgano un efficace compenso alla società, creando nuovi mezzi di tutela e di sicurezza, oltre quelli che prima si reputassero sufficienti.

Non vogliate credere, o Signori, che la difesa sollecita, energica, zelante dell'ordine sociale debba riguardarsi come un privilegio, o un merito speciale di alcuni uomini o partiti politici in Italia.

Tutti ne facciamo una quistione (mi sia lecito così esprimermi) di onore nazionale, di moralità nazionale, di buon nome e di credito dell'Italia in faccia a tutti gli altri paesi civili. Sarò io inferiore a questo compito? Quello di cui posso assicurare il Senato, è la sincerità del mio buon volere, il mio desiderio vivo e costante di poter meritare la sola ricompensa che può eccitare una nobile ambizione, il miglioramento sociale della patria nostra, e con

essa la soddisfazione del paese e la fiducia del Parlamento.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Colgo con piacere l'occasione che mi offre la interrogazione dell'onorevole Cannizzaro al Ministro di Grazia e Giustizia intorno all'andamento dei procedimenti penali per ricordare all'onorevole Cannizzaro ed al Senato un atto della cessata mia amministrazione, il quale precisamente corrispondeva a quel voto che veniva dall'onorevole Cannizzaro con sì calde parole manifestato.

Avendo notato più di una volta che esisteva un numero strabocchevole di procedimenti che finiscono con esito negativo, numero che suole ordinariamente corrispondere al terzo, alla metà e fino ai due terzi del totale dei procedimenti, iome ne sono profondamente preoccupato. Ho cercato d'indagare le cause che producevano questo risultato affiggente, ed essendomi sembrato che la causa, o le cause non tanto si dovessero cercare nella imperfezione del nostro procedimento penale, quanto nei modi della sua esecuzione, come ne faceva cenno lo stesso onorevole Cannizzaro, ho rivolto agli uffiziali del Pubblico Ministero una circolare che è stata pubblicata per le stampe, nella quale ho notato i diversi inconvenienti, i diversi risultati infelici che si riscontravano nell'andamento dell'amministrazione della giustizia penale.

Io ho deplorato ciò che testè deplorava l'onorevole Cannizzaro, cioè lentezza nell'andamento della istruzione preparatoria, e la mancanza di utili effetti che suole talvolta, come lo notava anche l'onorevole Cannizzaro, essere la conseguenza della stessa lentezza, la quale o fa scomparire le prove o ne rende più difficile l'accertamento.

Richiamai l'attenzione degli uffiziali del Pubblico Ministero sopra la necessità di seguire nei procedimenti le traccie dei reati immediatamente dopo che il reato è commesso. Li invitai a raccogliere prontamente le prove, seguendo singolarmente le traccie utili, le più efficaci, astenendosi da quelle le quali sogliono essere di poco conto o superflue, e non fanno che far perdere un tempo prezioso. Notai come le nostre istruzioni scritte, le quali non debbono essere altro che una preparazione del giudizio

definitivo che si rende in conformità dei risultati del giudizio pubblico ed orale, come voi sapete, devono esser fatte con sagacia e con sobrietà ad un tempo; che non conviene perdere un tempo prezioso in minuti atti di istruzione, in indagini secondarie, per riuscire poi a risultati nulli nello stesso stadio istruttorio, o inefficaci nel pubblico dibattimento davanti alla magistratura chiamata a giudicare secondo l'ordine delle competenze.

Ebbene, lo credereste, o Signori, questa mia circolare che pur mi pareva, dico, una cosa doverosa e santa, ha ricevuto da un certo partito questa strana ed incredibile interpretazione.

Si è detto che il Guardasigilli aveva eccitato la magistratura a pronunciare condanne quante più potesse, e sacrificare innocenti facendo man bassa della giustizia.

Vedete a che punto trascina gli uomini lo spirito di partito, quando giunge anche ad invadere il santuario della giustizia: nè ciò è senza danno perchè scema autorità agli atti del governo e zelo ai tepidi magistrati.

Ma la mia coscienza, Signori, mi rendeva così sicuro del dovere adempiuto, della rettitudine dell'operato mio, che mi sono riso delle censure, e non ho creduto nemmeno di dare una risposta a coloro che stoltamente le muovevano.

Sono lieto che oggi mi si sia presentata una solenne ed opportuna occasione per rivolgere al Senato queste parole, e rammentare quell'atto del quale sarò sempre altero; e credo che quando gli ufficiali del Pubblico Ministero e i giudici istruttori ne avranno bene curata la esecuzione, il voto dell'onorevole Cannizzaro potrà essere soddisfatto.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Mi corre l'obbligo innanzi tutto di ringraziare l'onorevole Ministro delle datemi spiegazioni, ed in pari tempo sono ben lieto di aver dato all'onorevole Vigliani occasione di emettere una dichiarazione che avrà tanta autorità morale nella magistratura italiana.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. È una cosa certamente da non mettersi in dubbio, che in Italia si sono fatti profondi studi intorno al Codice civile. Il

nostro Codice civile in fatto va annoverato fra i migliori di Europa; profondi studi vennero fatti ancora intorno al Codice penale; ma pochi studi si fecero finora intorno alla procedura criminale, la quale ha bisogno di grandi miglioramenti.

Il Codice di procedura criminale ha un numero di nullità, quando si tratta di giudizi, riguardante i giurati, che è difficile che un presidente di Assise possa presiedere un giudizio che vada immune da violazione di forme, le quali poi presso le Cassazioni sono cause di annullamenti. Io prego quindi l'on. Ministro ad occuparsene seriamente, e presentare al Parlamento un progetto di legge, per cui si rendano più spediti i giudizi e si sopprimano quelle formalità che intralciano la procedura senza recare con la loro osservanza nessuna reale utilità.

Sono persuaso che l'onorevole Ministro potrà tutto il suo studio nel compiere un'opera tanto giovevole alla sicurezza sociale.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Sono lieto di poter fare un'altra dichiarazione.

Io non ho dimenticato di studiare i vizi testè lamentati e che derivano da una sovrabbondanza di casi di nullità nella nostra procedura e compromettono spesso l'esito dei processi e delle condanne. Quando presentai all'altro ramo del Parlamento il progetto di legge che riguardava la Giuria, tentai d'inserirvi alcune disposizioni tendenti a diminuire i casi di nullità, od almeno le loro fatali conseguenze. Sapete quale ne è stato l'esito? Non ebbi che pochissimi voti favorevoli. E fra i miei contraddittori vi era anche l'attuale Ministro, la cui dottrina, che io altamente apprezzo, non confortava in questa materia la mia proposta.

Ho detto questo per fare intendere al Senato ed all'onorevole Conforti che io non dimenticai di studiare anche questa parte delle riforme giudiziarie; ed aggiungo che ogni qualvolta si tratti di migliorare i nostri Codici per diminuire le riboccanti cause di nullità, egli mi troverà sempre al suo lato per dare appoggio alle giuste proposte che crederà opportuno di fare.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Credo di dover dire ancora qualche cosa dopo le dichiarazioni dell'onorevole Vigliani.

L'onorevole Vigliani, quando era Guardasigilli, nominò una Commissione amministrativa della quale io ebbi l'onore di far parte. Il mandato della Commissione era limitato a comporre un progetto relativo al giudizio de' giurati.

Non pertanto la Commissione additò nella sua Relazione alcune disposizioni di procedura, che impacciavano i giudizi, ed erano causa di frequenti annullamenti, e ne propose la soppressione; ma il Parlamento si occupò unicamente del giudizio de' giurati.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Vigliani non avrebbe dovuto preoccuparsi di non so quale interpretazione data ad una sua circolare. Non v'ha uomo politico i cui atti non vengano in vario modo giudicati, e tutti dobbiamo rassegnarci anche ad udire assurdi giudizi.

Gli uomini gravi ed assennati non crederanno mai, o Signori, che un Ministro Guardasigilli Italiano, e un antico e degno magistrato, possa eccitare i procuratori generali a far condannare la gente per forza. Accusa simile non è seria, è tanto al disotto non solo dell'onorevole Vigliani, ma di chiunque abbia l'onore di vedersi affidata una parte così importante del reggimento dello Stato; ed io penso che essa non meritava di essere rilevata in mezzo a questa eminente Assemblea.

Naturalmente si poterono dare delle disposizioni acciò si accelerassero le istruzioni, non fossero arrestate da inutili diversioni, e con maggiore facilità e sicurezza raggiungessero il loro scopo.

Del resto, non è da sorprendersi del numero di coloro che in Italia sono liberati ed assoluti, quando si sappia che in Francia, nel Belgio ed in altri paesi, ne' soli pubblici dibattimenti, circa un terzo degli accusati ordinariamente viene dichiarato non convinto dei reati portati in accusa.

Nelle istruzioni noi ci troviamo in maggior difetto; devono adunque esistere necessariamente dei vizii, sia nei dettami legislativi, sia nella loro esecuzione. Sotto questo ultimo punto

di vista ben si avvisava l'onorevole Senatore Vigliani, che anche senza mutare la legge dovesse tentarsi di provvedere e ad apportarvi qualche rimedio. Ed io dichiaro, che anche dal mio canto non abbandonerò codesta traccia.

Circa il tentativo fatto dall'onorevole Senatore Vigliani (qui vi ha qualche cosa che rassomiglia ad un fatto personale) di diminuire legislativamente le cause di nullità nei giudizi penali, mi permetta il Senato che io dica schiettamente di che si trattava. Non era già questione, o Signori, di modificare il sistema della procedura penale, limitando in essa i casi di nullità, poichè io credo che questo voto, espresso dall'onorevole Senatore Conforti, sia ragionevolissimo, e possa essere soddisfatto con una revisione del Codice che regola i penali procedimenti. Ma ognuno comprende essere necessaria una revisione sistematica, ordinata, completa.

Il Codice di procedura penale doveva restare tale quale esso è; ma l'onorevole Senatore Vigliani, allora Ministro, proponeva d'introdurre in una legge speciale sulla riforma del giuri la disposizione che tutte le nullità di forma, che si commettessero in un giudizio criminale, rimanessero sanate col silenzio del difensore. Ora, coloro che versano nella pratica dei giudizi penali, sanno che non di rado, nell'immenso numero di affari, accada che a giovani novizi appena entrati nella carriera forense siano affidati la libertà, l'onore e la vita di imputati anche di gravi reati; e debbo domandare a loro se, introducendo quella sanatoria, si possa senza ingiustizia transigere a questo modo con tutte le disposizioni del Codice di procedura penale. Rammento di avere in quell'occasione domandato all'onorevole Vigliani: se invece di esservi 12 giurati, ve ne furono 11, credete voi che la sentenza, col solo silenzio del difensore, sarà valida? A questa domanda era impossibile che un uomo sperimentato e sapiente, come è l'on. Senatore Vigliani, potesse persistere nel suo divisamento. Siamo tuttavia d'accordo che convenga moderare e scemare il numero delle nullità, ma con altri mezzi diversi da quello di cui testè ho fatto cenno; è mestieri evitare gli errori e i difetti che possono incorrere nella procedura, distinguendo con ragionevole criterio le nullità sostanziali dalle relative. E fu su questo punto, io ben lo

rammento, che unicamente dovetti combattere l'onorevole Vigliani nella discussione di quel progetto di legge; ma egli mi farà testimonianza che in tutto il resto mi ebbe non solo fautore, ma zelantissimo propugnatore.

Saremo tutti facilmente concordi nell'intento di intraprendere nuovi studi a ciò la giustizia penale proceda in modo più spedito e sia purgata da quei difetti, ingombri e superflue formalità, i quali non rappresentino guarentigie necessarie per la ricerca della verità e per la tutela dell'innocenza. Ma potremmo noi intraprendere immediatamente una revisione del Codice di procedura criminale? Rammentate, o Signori, che la nostra codificazione nazionale è ancora incompleta. Noi abbiamo bisogno e desiderio urgentissimo di un Codice penale nuovo ed unico. Questa illustre Assemblea ha consacrato al progetto del medesimo studi così gravi, maturi e sapienti, che ora prima cura e necessità è quella di compier l'opera vostra, perfezionando quel Codice e procacciandogli autorità di legge su tutta l'Italia.

Inoltre in virtù di ordini del giorno del Parlamento fu già intrapresa con laboriosi studi la revisione della nostra legislazione commerciale. Esiste di già apparecchiato un progetto del nuovo Codice di commercio italiano; e voi avete ormai esaurito l'esame di una parte importante del medesimo, ed avete discussa ed approvata la nuova legge sulle *Società commerciali*, di cui solleciterò parimenti la discussione nell'altro ramo del Parlamento. Allorchè verso il novembre si riprenderanno i lavori parlamentari, io mi propongo di presentare al Senato un progetto di legge sui fallimenti, e forse ancora qualche altro titolo de' più importanti del Codice di commercio. Così tra qualche anno, l'Italia potrà avere un Codice penale ed un Codice commerciale unico, degni della civiltà dei tempi e che provvedano veramente ai bisogni del paese.

Frattanto potranno prepararsi anche studi preliminari pel miglioramento del Codice di procedura criminale; ma pur troppo sarebbe impossibile portare contemporaneamente innanzi al Parlamento cotanta mole di lavori, e sperarne la discussione nelle angustie del tempo concesso alla copia dei doveri, che al Parlamento incombono. Basti adunque la dichiarazione di questi miei proponimenti. Gli studi

di riforme legislative saranno intrapresi e con alacrità condotti; ma ciò nondimeno è necessario che anche con le leggi esistenti si provveda fin da ora alla loro migliore esecuzione; che sia emendata l'applicazione di queste leggi da quei vizi più gravi e manifesti, i quali siano rivelati non già a caso da persone inesperte che spesso giudicano sopra vani rumori, che simulano le fallaci apparenze dell'opinione pubblica, ma dall'illuminata esperienza delle persone competenti le quali riconoscano doversi far cessare inconvenienti generalmente deplorati.

Io non posso promettervi altro, o Signori, se non che fino a quando a me saranno confidati i sigilli dello Stato, consacrerò le mie più serie e diligenti cure a conseguire codesto intento.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Mi consenta il Senato di dire ancora poche parole relativamente a fatti, i quali possono dirsi per me personali. L'on. Guardasigilli ha creduto che io abbia fatta la dichiarazione relativa a alla circolare da me menzionata per rispondere alle futili censure a cui essa è stata fatta segno. Il mio pensiero è stato tutt'altro; io ho voluto principalmente fare intendere all'onorevole nostro Collega Cannizzaro, che nulla si è trascurato in proposito e che già si era fatto e si può fare assai col sussidio delle leggi attuali. Ma poichè faceva tale dichiarazione, ho creduto pur bene di avvertire come nel paese quella circolare sia stata da un partito avverso al Governo giudicata e come non sia sorto nemmeno uno a difenderla. Ciò non ostante, seguendo precisamente il consiglio prudente e savio dell'onor. Guardasigilli, mi tacqui, e vietai a qualcheduno che voleva rispondere, di farlo, perchè mi pareva di fare ingiuria al buon senso del mio paese, giustificando un atto che non poteva essere oggetto di seria accusa, se non si voleva approvarlo.

L'onorevole Guardasigilli ha osservato, quanto alla questione della nullità, che io aveva introdotta una proposta troppo assoluta. Ebbene, anche a questo riguardo mi permetta l'onorevole Guardasigilli di dire, che io non andava tant'oltre, che io non chiedeva che tutte le nullità si dovessero sanare col silenzio, ma domandava solo che se ne sanassero parecchie delle quali citava gli articoli, lasciando sus-

sistere le altre che si riferivano agli oggetti più sostanziali, dei quali egli ha fatto cenno. Io mi trovava di fronte ad una Commissione composta tutta di egregi giureconsulti che esercitano l'avvocatura, e non son riuscito se non a persuadere di sacrificare un piccolissimo numero di quelle nullità. Io però opino sempre che in massima generale, meno qualche rara eccezione, quelle nullità le quali non sono dalle parti rilevate, o che non danno luogo a nessuna contestazione, non debbano più potersi riprodurre in un giudizio straordinario qual è la Cassazione; e spero che si presenterà occasione di poter far valere in Parlamento questa mia opinione allorquando siffatta questione si presenterà; occasione che vorrei si presentasse e per mezzo dell'egregio Guardasigilli attuale, imperocchè ho piena fiducia che potremo procurare grandi beneficî alla giustizia penale, e rendere non solo i processi più efficaci, ma scemare anche quel numero infinito di annullamenti di buone, nel fondo, sentenze, che vediamo oggi-giorno pronunciarsi dalle Corti di Cassazione, unicamente per quelle troppo numerose e facili nullità che l'onor. Senatore Conforti giustamente deplorava nella nostra procedura penale.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'incidente, si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto di questo progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, Di Fiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne per quei signori Senatori che non avessero ancora votato.

Approvazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Poichè è presente il Ministro della Guerra credo bene mettere in discussione il progetto di legge: « per la proroga del termine fissato colla legge 14 giugno 1874 per la conversione della pensione di riassoldamento, » che si doveva discutere fino dall'altro giorno.

Si darà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

È prorogato sino a tutto giugno dell'anno 1877 il termine di un anno entro il quale ai

militari riassoldati con premio licenziati dal servizio sotto le armi o promossi ufficiali fu, coll'articolo 15 della legge 14 giugno 1874, n. 1973, concessa la facoltà di convertire la pensione vitalizia che godevano, in un capitale in cartelle del debito pubblico, 5 per cento, la cui rendita corrispondesse ai due terzi della pensione stessa.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Nel nuovo termine ed alle condizioni di cui al precedente articolo, la medesima facoltà è parimente concessa a quelli dei militari anzidetti che essendo stati licenziati dal servizio sotto le armi o promossi ufficiali dopo la promulgazione della legge 14 giugno 1874, preferirono alla rendita sul debito pubblico la pensione vitalizia e di questa si trovano attualmente in possesso.

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto di questo progetto di legge, l'ora non essendo ancora tarda, porrò in discussione il progetto di legge: « Leva militare sui giovani nati nell'anno 1856. »

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Il governo del Re è autorizzato ad operare la leva militare sui giovani nati nell'anno 1856.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a sessantacinque mila uomini.

(Approvato.)

Art. 3.

Gli iscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà completato il contingente di

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1876

prima categoria, formeranno la seconda categoria giusta il disposto dell'art. 2 della legge 13 luglio 1857, n. 2161.

(Approvato.)

Art. 4.

In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria, assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti contemplati nella legge sul reclutamento.

(Approvato.)

Art. 5.

Gli iscritti di questa leva della provincia di Roma, i quali al 29 novembre 1870, tempo in cui venne promulgata in detta provincia la legge sul reclutamento dell'Esercito, erano ammogliati o vedovi con prole, e che si trovino tuttavia in una di tali condizioni nel giorno stabilito per il loro arruolamento, saranno assegnati alla terza categoria.

(Approvato.)

Art. 6.

Gli iscritti che, in virtù del precedente articolo 5 verranno assegnati dai Consigli di leva alla terza categoria, e che, per ragione del loro numero, avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento.

(Approvato.)

Si passa all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto di questi due progetti di legge.

(Il Senatore, Segretario, Mauri fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Modificazioni al Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati:

Votanti.	89
Favorevoli	59
Contrari.	30

(Il Senato approva.)

Leva militare sui giovani nati nell'anno 1856:

Votanti.	76
Favorevoli	74
Contrari.	2

(Il Senato approva.)

Proroga del termine fissato colla legge 14 giugno 1874 per la conversione della pensione di riassoldamento:

Votanti.	76
Favorevoli	74
Contrari.	2

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 pom. per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).